

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 23.02.2005, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico da ardere nel territorio comunale.

Art. 2 - Titolari del diritto di uso civico

Il godimento dei diritti di uso civico (particella boschiva), che potrà essere fatto valere tramite presentazione di apposita domanda, spetta ai cittadini capifamiglia residenti nel Comune di Fiuminata da almeno un anno con riferimento alla data di scadenza della presentazione della domanda stessa. Oltre alla residenza anagrafica del richiedente, dovrà essere accertato il suo effettivo domicilio nel Comune nell'intero arco dell'anno. Si stabilisce che le particelle saranno assegnate a nuclei familiari, tenendo conto non dello stato di famiglia ma della effettiva convivenza di più nuclei familiari in un unico focolare domestico. Quindi se più nuclei familiari (stati di famiglia) vivono in un unico focolare domestico, sarà assegnata una sola particella.

Art. 3 - Ampiezza del diritto

Ai richiedenti la particella di bosco uso civico, viene garantito un ricavo di legnatico di 60 quintali circa. Nella eventualità che la particella boschiva abbia prodotto un ricavo minore, agli stessi verrà assegnato un supplemento integrativo a condizione che a seguito di richiesta scritta di integrazione **da presentare in Comune entro il 31 (trentuno) Gennaio**, la legna sia stata sgomberata dalla tagliata e accatastata nei pressi della stessa per la valutazione del legnatico ricavato.

Art. 4 – Domanda

Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettantigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti dal Sindaco e resi noti al pubblico con apposito avviso. Allegata alla domanda i richiedenti dovranno provvedere alla presentazione di copia della ricevuta del versamento effettuato presso la tesoreria comunale della somma stabilita quale spettanza del canone annuo di concessione.

Art. 5 – Canone di Concessione

Il canone annuo di concessione è fissato in €. 40,00, importo aggiornabile ogni anno dalla Giunta Comunale.

Art. 6 - Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dall'ufficio tecnico comunale al fine di valutare l'ammissibilità o no delle stesse.

Art. 7 - Assegnazione

L'assegnazione della particelle di uso civico agli aventi diritto verrà effettuata a mezzo di estrazione a sorte con seduta pubblica dall'ufficio tecnico.

Art. 8 - Modalità di esecuzione ed obblighi degli assegnatari

Il taglio delle particelle, effettuato secondo le prescrizioni contenute nella legislazione in materia forestale e nella autorizzazione al taglio rilasciata dalla Comunità Montana, dovrà svolgersi entro la stagione silvana ed in particolare:

- **Cedui fino a 500 m. s.l.m. dal 15 ottobre al 31 marzo**
- **Cedui tra i 500 m. ed i 1000 m. s.l.m. dal 1 ottobre al 15 aprile**
- **Cedui oltre i 1000 m. s.l.m. dal 15 settembre al 30 aprile**

salvo modifiche o proroghe concesse dall'Autorità Forestale.

La particella boschiva, essendo una concessione nominativa, non può essere fatta tagliare ad altri che non siano il titolare della stessa o un suo familiare o persona entro il quarto grado di parentela. E' permesso il taglio della stessa a persona diversa da quelle sopra indicate solamente dopo che il titolare abbia comunicato all'Ente Comunale le motivazioni e le cause per le quali è impossibilitato all'esecuzione del taglio ed il nominativo della persona incaricata (nel caso di trasgressione alla disposizione succitata l'assegnatario perderà il diritto all'ottenimento della parte per l'anno successivo).

Gli assegnatari della particella boschiva – uso civico – che per ragioni particolari non possono eseguire il taglio della stessa, dovranno presentare all'Ente comunale la comunicazione di rinuncia entro il 28 febbraio.

Agli assegnatari della particella boschiva – uso civico – che alla scadenza della stagione silvana (30 aprile) non abbiano provveduto al taglio della stessa e che non abbiano provveduto alla segnalazione di cui sopra, ovvero che non abbiano provveduto all'esbosco, verrà applicata una sanzione amministrativa di Euro 50,00. Le particelle non tagliate o con legnatico non esboscato, ritorneranno al Comune che provvederà a nuova assegnazione nell'anno successivo.

Essendo un bene pubblico con specifiche finalità per il sostegno delle famiglie residenti, è fatto assoluto divieto di vendita, di cessione, anche gratuita del legnatico ricavato dalla particella di uso civico assegnata. I contravventori, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di €. 500,00, saranno segnalati all'Autorità Giudiziaria ed inoltre perderanno il diritto all'ottenimento della parte per i successivi tre anni.

Nel caso in cui gli assegnatari durante l'effettuazione del taglio della particella boschiva – sconfinino al di fuori dei termini della stessa così come tracciati dal Comune, saranno chiamati a restituire l'intera quantità di legnatico non dovuta ed al pagamento di una sanzione amministrativa di €. 500,00.

Art. 9 - Sorveglianza

Al controllo ed alla vigilanza delle particelle boschive di uso civico, dell'utilizzo del legnatico ricavato, del suo deposito ed altro sono incaricati il personale dall'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e l'Arma dei Carabinieri. I concessionari della particella boschiva devono fornire al citato personale incaricato in qualsiasi momento notizie riguardanti la particella boschiva assegnata e del legnatico ricavato.

Art. 10 - Danni

Il Comune, anche su segnalazione dei Custodi forestali, richiederà ai Concessionari la messa in pristino degli eventuali danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai Concessionari interessati la relativa spesa.

Art. 11 - Sanzioni

Il Concessionario oltre alle sanzioni amministrative previste dagli art. 7 e 8 del presente regolamento, potrà incorrere nelle sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché nel ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente Regolamento.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alla normativa vigente in materia.

**Il Responsabile del Servizio LL.PP.
ed Urbanistica**
Ing. Massacci Lorenzo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MAZZALUPI PROF. CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SECONDARI D.SSA ALESSANDRA

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Dalla Residenza Comunale, li 27-02-2009

Il Segretario Comunale
F.to SECONDARI D.SSA ALESSANDRA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 27-02-009 al 14-03-009, senza reclami.

E' diventata esecutiva il giorno: ;

li, **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to SECONDARI D.SSA ALESSANDRA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li 27-02-2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
SECONDARI ALESSANDRA